

Allegato D) all'atto repertorio numero 20191-16350 Notaio Francesco Ter-  
rone.....

.....STATUTO.....

Articolo 1 Costituzione - sede - delegazioni -durata.....

Ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, è costitui-  
ta, su iniziativa del fondatore signor Guido Viarengo la fondazione di parte-  
cipazione " Elisabetta Viarengo Miniotti E.T.S.".....

La fondazione ha sede in Torino.....

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, con delibera del Consiglio di  
Amministrazione, da comunicarsi al RUNTS ai sensi dell'articolo 48 del De-  
creto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 Terzo Settore, sia in Italia che al-  
l'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità  
della fondazione, attività di promozione, di sviluppo e di incremento della  
necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla fonda-  
zione stessa, il tutto anche solo con delibera del consiglio di amministrazione  
a maggioranza semplice. La fondazione non ha scopo di lucro soggettivo e  
non può pertanto distribuire utili anche in forme indirette.....

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice Civile  
e da ogni altra normativa applicabile di natura primaria o secondaria, ed indi-  
cherà gli estremi di iscrizione nel Registro unico Nazionale del Terzo Setto-  
re, in ogni corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.....

La fondazione ha durata fino al 31 Dicembre 2072. ....

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo scioglimento anticipato  
della fondazione.....

Articolo 2 Scopi ed Obiettivi.....

Senza alcuna finalità di lucro soggettivo la Fondazione ha la funzione di proseguire l'opera e la diffusione della cultura artistica, sulle orme della produzione d'arte, la visione e l'attività educativa e di forte impatto sociale e pedagogico dell'artista Elisabetta Viarengo Miniotti, che si può rappresentare anche nel suo aspetto fondamentalmente relazionale, come ogni espressione della vita umana nella seguente formulazione della stessa artista che si riporta: "Ha ritrovato tanti amici Elisabetta davanti al cavalletto, amici con cui parlare, amici da ascoltare, raccoglierne le voci, depositare sulla pelle bianca della tela, preparata per loro....."

La tela, col ricamo di tanti gesti scaturiti dal silenzio, si è fatta magazzino del ricordo, riflessione sul senso della pittura.....

Il pennello è passato e ripassato, a volte aggredendo la materia,.....  
a volte sciogliendo un riflesso in una velatura.....

Sulla tela i gesti sono passati tutti, ed essa ha trattenuto, nascosto, trasformato, conservando.....

Il bianco è arrivato dopo....."

In questa emblematica rappresentazione il contenuto delle finalità valoriali e la natura profonda dell'impostazione artistica della signora Elisabetta Viarengo Miniotti.....

In via generale la fondazione si occuperà e realizzerà interventi atti a valorizzare il patrimonio culturale, educativo e formativo dalla scuola dell'infanzia, all'università ed accademie d'arte, di ogni ordine e grado curando gli effetti legati al contrasto alla povertà educativa ed alla cura dell'ambiente e della natura quali strumenti interconnessi con l'arte e la funzione terapeutica, sociale e ambientale della stessa, promuovendo anche specifici progetti di ricerca e

promozione della salute.....

In modo specifico la fondazione intende promuovere e svolgere attività di interesse generale visto l'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 Codice Terzo Settore -CTS-, rispetto alla diffusione della cultura artistica e di elevato valore umano dell'artista Elisabetta Viarengo Miniotti e precisamente:.....

1) organizzare e sostenere formazioni, scuole, centri per lo sviluppo dell'arte in genere ed in particolare dell'arte pittorica ed incisoria, sulle orme e visioni dell'artista Elisabetta Viarengo Miniotti e che ha impresso nelle sue opere il principio della interconnessione ed interrelazione di senso e di ispirazione dell'arte come sguardo alla natura quale veicolo educativo, strumento per la conoscenza e comprensione valoriate dell'amore puro e della bellezza: l'arte e lo sviluppo dell'osservazione della natura e dell'ambiente e della persona, quale via per conoscerli, rappresentarli e rispettarli. Riscoprendo ed educando alla bellezza quale percorso di prospettiva educativa per l'umanità. " La natura come verità artistica.....un viaggio insieme (per tutti), acqua e uomo, colore e segno, stasi e movimento....";.....

2) favorire mediante l'arte interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio nelle sue varie forme ed espressioni, sempre con particolare attenzione alla visione artistica espressa dalla signora Elisabetta Viarengo Miniotti, favorendo altresì lo sviluppo e la diffusione di forme d'arte che si sono presentate nel corso della storia e che possono accumunarsi alla sensibilità dell'artista a cui si ispira tutta la fondazione;.....

3) realizzare mostre, esposizioni, conferenze, pubblicazioni, simposi, seminari esperienziali, sia in Italia che all'estero per veicolare le opere e

la filosofia dell'artista e di altri artisti, pittori ed incisori, sostenendo anche giovani talenti per introdurli al pubblico ed alla collettività per farne conoscere il talento e le loro manifestazioni d'arte;.....

4) creare e gestire e recuperare strutture permanenti , anche musei, teatri, auditorium, palazzi espositivi dedicati all'arte ed all'educazione artistica, anche quale forma di riabilitazione educativa e relazionale, sia in contesti clinici che educativi e scolastici in genere, favorendo lo sviluppo dell'arteterapia in tutte le sue forme;.....

5) sviluppare ogni forma di arte: dal teatro, alla danza ed alla musica, promuovendo l'arte in tutte le sue forme, manifestazioni, sviluppo ed applicazione per il benessere e la crescita equilibrata dell'essere umano. Arte come strumento di conoscenza e funzione anche terapeutica. ....

6) Creare e favorire lo sviluppo di NFT ed altre forme di produzioni digitali basate sulla blockchain, così che anche questi canali possano sviluppare e diffondere la cultura artistica ed opere in forme diverse, anche virtuali;.....

7) istituire borse di studio e concorsi a premio, per sostenere progetti, studio e realizzazioni artistiche di particolare pregio per promuovere l'arte pittorica e l'incisione;.....

8) realizzare riproduzioni in varie forme e così eventualmente in prodotti audiovisivi e multimediali ed informatici da utilizzare anche in contesti didattici e divulgativi, delle opere dell'artista Elisabetta Viarengo Minotti anche al fine di recuperare fondi, mediante la vendita degli stessi manufatti ed elaborati, a sostegno delle iniziative di Fondazione, promuovendo altresì la commercializzazione e valorizzazione delle opere originali e delle

loro riproduzioni;.....

9) creare un archivio ed un catalogo, commentato e critico di tutte le opere dell'artista, da pubblicare e diffondere anche quale testo di studio e di approfondimento dell'arte pittorica ed incisoria in genere, curando direttamente l'attività editoriale sia mediante la stampa di risultati di studi, ricerche ed approfondimenti propri sia mediante l'edizione di opere di terzi e così sviluppare cataloghi ed opere collegate ad altri artisti ed incisori, il cui contenuto artistico possa favorire lo sviluppo dei progetti di fondazione;.....

10) promuovere iniziative con altre realtà associative, di fondazioni, pubbliche o private, ed anche strutture eterogenee che perseguano finalità, simili ed affini a quelle della fondazione, definendo forme ed accordi di partecipazione e convenzioni, temporanee o permanenti. Favorendo scambi culturali e didattici con altri paesi nel mondo;.....

11) creare centri di accoglienza destinati ad artisti anche anziani che possano così trovarsi in contesti che favoriscano pur sempre l'esperienza artistica, proponendo forme di convivenza con funzione anche assistenziale ispirate all'arte ed alla bellezza. Strutture aperte al pubblico ed alle realtà educative e riabilitative, capaci di promuovere la bellezza e l'arte per ogni tempo e circostanza della vita;.....

12) Creare interessenze con centri di ricerca, studio e di creazione dedicati all'arte in Italia ed all'estero per favorire partnership dirette a sostenere progetti sperimentali ed innovativi in capo artistico, educativo e di forte impatto sociale.....

13) Chiedere ed ottenere contributi, finanziamenti, mutui, sia da enti pubblici che privati al fine di promuovere in tutte le forme possibili gli obiet-

tivi della fondazione, compiendo ogni operazione di natura immobiliare, contrattuale, finanziaria e liberale, consentite dalla legge vigente al tempo dell'iniziativa e così per ogni attività connessa e conseguente;.....

14) Svolgere ogni attività anche di natura commerciale, non incompatibile e comunque connessa alle finalità istituzionali della fondazione, sempre al fine di dare sostegno economico alla progettualità ed agli interventi della stessa, sempre comunque escludendo forme di lucro soggettivo e distribuzione indiretta degli utili che ne dovessero derivare, che data la natura della Fondazione dovranno essere reimpiegati per gli obiettivi della stessa. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro stipulare ogni opportuno atto e contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve ed a lungo termine, l'acquisto di proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione. Amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locataria o comodataria o comunque posseduti. Partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima e la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno concorrere anche alla costituzione degli enti predetti.....

### Articolo 3 Vigilanza.....

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia. ....

#### Articolo 4 Volontari e lavoratori dipendenti.....

La fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari, oltre a collaboratori nelle varie forme consentite anche in ragione di specifici progetti da realizzare in conformità alle finalità istituzionali.....

#### PATRIMONIO E GESTIONE.....

#### Articolo 5 Patrimonio.....

Il patrimonio della Fondazione è composto:.....

- dal fondo di dotazione del valore di euro 53.500,00 (cinquantatremilacinquecento virgola zerozero) formato dal conferimento effettuato dal fondatore in sede di istituzione.....

- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;.....

-dalle erogazioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; .....

-dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;.....

-da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.....

-dalle attività strumentali e specifiche della fondazione e quindi dai proventi.

#### Articolo 6 - Raccolta Fondi.....

La fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando ri-

sorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.....

#### DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.....

In caso di estinzione o scioglimento della fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.- PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE.....

Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.....

#### Articolo 7 Fondo di Gestione.....

Il Fondo di Gestione della fondazione è costituito:.....

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione medesima;.....

-da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;.....

-da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri

enti pubblici;.....

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Partecipanti Istituzionali, nonché da Partecipanti;.....

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi....

Articolo 8 Esercizio finanziario.....

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.....

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal consiglio di amministrazione. Il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, è redatto secondo i principi propri delle società di capitali. Gli organi della fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. Alla fondazione è vietato distribuire, anche in modo

indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale e che perseguono finalità di interesse generale, che per legge/statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.....

La fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.....

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.....

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:.....

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;.....

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;.....

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;.....

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;.....

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. ....

## ORGANIZZAZIONE Sezione I disposizioni generali.....

### Articolo 9 Membri della Fondazione.....

I membri della fondazione si dividono in:.....

- Fondatore/i;.....

- Partecipanti.....

- Membri del consiglio di amministrazione per il tempo della loro funzione e ruolo.....

### Articolo 10 Fondatore.....

È Fondatore della fondazione il signor Guido Viarengo.....

Articolo 11 Partecipanti.....

Assumono la qualità di Partecipanti, per delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale ovvero con quantità rilevanti di risorse al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme, nei modi e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione stesso. I partecipanti formano una assemblea, presieduta e convocata, ove occorra, dal Presidente della fondazione, che provvede a designare i rappresentanti che potranno eventualmente intervenire, laddove richiesti, nel Consiglio di Amministrazione e per volontà espressa dallo stesso. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare eventualmente con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla fondazione. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rictranti nell'ambito delle attività della fondazione.....

Articolo 12 Partecipanti esteri.....

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.-----

Articolo 13 Durata della qualifica .....

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita ed in conformità all'accordo convenzionale. ....

Articolo 14 Esclusione e recesso.....

Il Consiglio di Amministrazione decide sull'esclusione dei partecipanti a maggioranza semplice per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto o da accordi convenzionali; - condotta incompatibile con gli scopi della fondazione di cui all'articolo 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della fondazione; - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:.....

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;.....
- apertura di procedure di liquidazione e/o commissariamenti;.....
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.....

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte. Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla fondazione.....

Sezione II organi.....

Articolo 15 Organi della Fondazione Sono organi della fondazione:.....

- il Presidente Onorario eventualmente nominato,.....
- il Presidente;.....
- il Consiglio di Amministrazione;.....

- il Comitato Scientifico;.....
- il Revisore dei Conti;.....
- il Collegio dei probiviri;.....
- L'Assemblea dei partecipanti;.....
- Il direttore generale o condirettori generali o di settore.....
- Il Presidente Onorario.....

Articolo 16 Nomina.....

Il Presidente Onorario, qualora venisse nominato, viene scelto e designato dal Consiglio di Amministrazione tra emerite personalità della cultura, delle scienze e delle professioni, che si siano particolarmente evidenziate per azioni ed interventi a favore e nell'interesse degli anziani e delle persone svantaggiate e che non facciano già parte del consiglio stesso. Il Presidente onorario cessa dalle proprie funzioni al termine del terzo esercizio nel quale è stato nominato. La nomina può essere revocata in ogni tempo dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze indicate dall'articolo 22, senza che dalla revoca possano derivare diritti patrimoniali consequenziali.....

Articolo 17 Funzioni.....

Il Presidente Onorario ha compiti di alta rappresentanza istituzionale degli scopi e della attività della fondazione, nei rapporti con organismi ed Enti Nazionali ed esteri.....

Egli promuove la conoscenza dell'attività e gli scopi della fondazione.....

Il Presidente Onorario:.....

1. ha diritto partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto esclusivamente consultivo;.....
2. ha diritto ad assumere i poteri di iniziativa che il presente statuto gli attri-

buisce. Il Presidente onorario non assume compiti di carattere gestionale od amministrativo e non può impegnare, salvo che non sia espressamente delegato con apposita procura, la fondazione.....

Il Presidente.....

Articolo 18 Nomina e durata.....

Il Presidente della fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri designati dal fondatore, fatta eccezione per il primo mandato in cui la funzione di presidente è svolta dal Fondatore stesso.....

Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.....

Art. 19 Funzioni.....

Il Presidente:.....

1. ha la firma e la legale rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi;---

2. agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale;

3. nomina procuratori, rappresentanti, avvocati;.....

4. cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della fondazione;.....

5. può convocare i Partecipanti e le altre componenti della fondazione in assemblea non elettiva, quale momento di confronto ed analisi dell'attività della fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni;.....

6. convoca tempestivamente l'assemblea dei Partecipanti istituzionali in ogni caso questi debbano provvedere a designare il membro del Consiglio di Am-

ministrazione della fondazione di loro spettanza.....

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente, ove nominato. Quando non sia altrimenti specificato, ogni riferimento contenuto nel presente statuto al "Presidente" si intende riferito all'organo di cui al presente articolo.....

7. può aprire e chiudere conti correnti e gestirli, utilizzando libretti di assegni, accessi remoti, carte di credito e bancomat e moneta digitale basata su blockchain, presso primari istituti di credito o uffici postali e corrispondenti per la moneta digitale basata su blockchain, compiere investimenti finanziari e senza necessità di ulteriore delibera del consiglio di amministrazione, ed esclusivamente dietro apposita delibera del consiglio di amministrazione, a maggioranza dei presenti, per l'ipotesi di richiesta di finanziamenti, mutui e prestare fidejussioni, tale funzione può essere attribuita a consiglieri delegati ed ai direttori generali e di settore con delibera del consiglio di amministrazione.....

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....

### Articolo 20 Composizione.....

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da tre a sette membri...

I membri del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo dal Fondatore, sono nominati e nel corso della vita della Fondazione su approvazione del consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta.....

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del quinto esercizio successivo alla loro no-

mina e possono essere rinominati. Il componente del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al presente articolo, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.....

#### Articolo 21 Attività.....

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della fondazione di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire con avviso pervenuto almeno due giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal vicepresidente o nel caso di impedimento di entrambi dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno avvenire anche per via remota delle stesse verrà comunque redatto verbale, da sottoscrivere nella successiva sessione fatta alla presenza fisica di tutti.....

#### Articolo 22 Quorum.....

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono assunte con il voto fa-

vorevole della maggioranza dei presenti per le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca del Presidente Onorario, del Presidente, l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente. In caso di parità di voti prevale sempre la decisione in cui favorevole è il voto del presidente.....

#### Articolo 23 Funzioni.....

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di programmazione e gestione della fondazione ed è nominato dal Fondatore, il Fondatore riveste la funzione di presidente per il primo quinquennio.....

In particolare provvede a:.....

- stabilire annualmente, sentito il Comitato Scientifico, le linee generali dell'attività della fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3; .....
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo,.....
- approvare l'eventuale regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della fondazione, predisposto;.....
- ammettere i Partecipanti, con deliberazione inappellabile;.....
- designare il Presidente Onorario ai sensi dell'articolo 17;.....
- nominare al proprio interno il Presidente della fondazione, il vicepresidente ed il direttore generale o direttori generali o di settore, predisponendo un organigramma completo rispetto alle collaborazioni, ai rapporti di lavoro e di volontariato;.....
- approntare lo schema organizzativo della fondazione e procedere alla nomina dei responsabili di area, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;.....

- deliberare sulle materie di gestione di particolare importanza sottoposte dal Presidente o dagli organi direttivi generali o di settore;.....
- determinare i compensi del Presidente Onorario, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Revisore contabile, nonché dei Consiglieri ai quali vengano devoluti particolari deleghe e poteri;.....
- determinare eventuali gettoni presenza per i componenti del Comitato Scientifico;.....
- definire il piano dei rimborsi delle spese sostenute dai Consiglieri e dai componenti del Comitato Scientifico in ragione del loro ufficio;.....
- deliberare eventuali modifiche statutarie;.....
- deliberare in merito allo scioglimento della fondazione ed alla devoluzione del patrimonio.....

Articolo 24 Direzione generale.....

Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Fondatore nomina il direttore generale o i direttori generali al quale o ai quali può delegare parte delle proprie attribuzioni, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il direttore generale, ove deciso in consiglio di amministrazione, potrà:.....

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;.....
- predisporre, ove opportuno, il regolamento della fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;.....
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;.....
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;.....
- portare ad esecuzione i programmi deliberati dal Consiglio di Ammi-

nistrazione.....

Il direttore generale potrà partecipare a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione e potrà esprimere pareri su ogni delibera del consiglio di amministrazione.....

Il direttore generale (o i direttori generali o di settore) sarà remunerato sulla base delle capacità effettive della fondazione ed il proprio lavoro sarà regolato da apposito contratto.....

Potrà inoltre avere la firma, con poteri disgiunti, su conti correnti della fondazione, utilizzando ogni forma di accesso alla disponibilità e quindi anche in forma remota, con bancomat o carta di credito.....

Il Comitato Scientifico.....

Articolo 25 Composizione.....

Il Comitato Scientifico, qualora venga eventualmente costituito, è organo consultivo della fondazione ed è composto, oltre che dal Presidente Onorario anch'egli eventualmente nominato, da un numero variabile di altri membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra personalità italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie d'interesse della fondazione. Il Comitato Scientifico sceglie, nel proprio seno, un membro con funzioni di Coordinatore, al quale viene delegata l'attività di coordinamento e gestione amministrativa del Comitato Scientifico.....

Il Coordinatore è, di regola, anche il rappresentante del Comitato in Consiglio di Amministrazione, salva la designazione anche di altri membri ai sensi dell'articolo 20.....

I membri del Comitato Scientifico durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono ri-

nominabili.....

L'incarico può cessare in ogni tempo per dimissioni, incompatibilità o revoca, senza necessità di giusta causa. Nell'atto costitutivo il Fondatore designa il Consigliere che assumerà la qualifica di Coordinatore e di rappresentante del Comitato in Consiglio di Amministrazione.....

Articolo 26 Funzioni.....

Il Comitato Scientifico è l'organo di alta consulenza della fondazione. Nello svolgimento dei propri compiti di indirizzo, il Comitato, tra l'altro:.....

- suggerisce i programmi e le linee di intervento delle attività tecniche, scientifiche e di ricerca da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione della fondazione;.....

-delinea le forme di intervento, proponendo le modalità tecniche con le quali la fondazione raggiunge i propri obiettivi istituzionali (attribuzione di borse di studio, finanziamento di ricerche e studi, organizzazione di seminari e convegni, edizione di pubblicazioni scientifiche o tecniche)......

Articolo 27 Riunioni.....

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente Onorario o, in mancanza, del Coordinatore o, ove manchi anche quest'ultimo, del Presidente della fondazione, per la stesura dei programmi di intervento e delle modalità tecniche di intervento da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.....

Inoltre, il Comitato Scientifico potrà riunirsi ogni qualvolta lo richiedano il Presidente del Comitato, il Coordinatore, il Consiglio di Amministrazione o almeno due membri. Il Comitato Scientifico, nelle sue riunioni, è presieduto dal Presidente Onorario o in sua assenza dal Coordinatore o in mancanza an-

che di quest'ultimo dal membro più anziano di età. Spetta a quest'ultimo redigere i verbali delle riunioni e predisporre le documentazioni e le proposte, anche mediante la stesura di progetti e budget, che il Comitato Scientifico sottopone alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni ha diritto di intervenire il Presidente. Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.....

Articolo 28 - organo di controllo.....

È obbligatoria la nomina di un organo di controllo, anche monocratico.....

L'organo di controllo può essere nominato dai fondatori all'atto istitutivo oppure dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'istituzione.....

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina e non sono rieleggibili.....

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.....

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.....

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei

conti. In tal caso l'organo di controllo È costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.....

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.....

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.....

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.....

Gli associati possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.....

Articolo 29 - revisore legale dei conti.....

La fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:.....

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (un milione e centomila virgola zero zero);.....

- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (due milioni e duecentomila virgola zero zero);.....

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dodici unità.....

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i

predetti limiti non vengono superati.....

La nomina è, altresì, obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.....

Il Collegio dei Probiviri.....

Articolo 30 Collegio dei Probiviri.....

Il Collegio dei Probiviri, qualora venga costituito, è nominato dal consiglio di amministrazione della fondazione ; dura in carico tre anni ed i componenti sono scelti tra persone esterne alla Fondazione di specchiata moralità e competenza professionale.....

Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti.....

Il Collegio sarà tenuto ad intervenire con apposita richiesta formale nel caso di contrasti e controversie interne alla Fondazione e solo dopo che gli organi direttivi ed amministrativi della Fondazione si siano espressi in modo preciso a riguardo dei contrasti sorti e sollevati. Il Collegio dei probiviri deve pronunciare a completamento dell'istruttoria la propria decisione e valutazione sulla controversia entro i novanta giorni dalla data di richiesta del proprio intervento in forma scritta, diretta alle parti interessate. Il Collegio dei Probiviri potrà dotare la propria operatività di un regolamento interno che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. I componenti del Collegio dei Probiviri possono essere rinominati per un solo ed ulteriore triennio.....

L'assemblea dei Partecipanti.....

Articolo 31 Assemblea dei Partecipanti.....

L'assemblea dei Partecipanti alla fondazione ha funzioni consultive e propositive, non vincolanti, rispetto agli obiettivi e scopi della fondazione. Non ha

alcun potere di rappresentanza e di direzione della fondazione. I nominativi espressi dal Consiglio dei Partecipanti possono chiedere di presenziare al Consiglio di Amministrazione laddove questo debba esprimersi su questioni e proposte sollevate dal Consiglio dei Partecipanti ed esclusivamente inerenti all'oggetto specifico della loro partecipazione o proposta connessa. Il Consiglio dei Partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno ed a tale consiglio possono partecipare gli organi direttivi, amministrativi e di rappresentanza della fondazione. Il contenuto delle riunioni ed assemblee dei partecipanti deve essere appositamente verbalizzato e portato a conoscenza in forma scritta al Consiglio di Amministrazione che acquisirà tale documento fra i propri atti. Fanno parte del Consiglio dei Partecipanti tutti coloro che sono stati ammessi a partecipare alla fondazione sia per contribuzione economica e patrimoniale che per prestazione di opere o servizi.....

#### LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI.....

Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli [articoli] del presente statuto, la fondazione deve tenere:.....

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;.....
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.....

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.....

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: [descrizione modalità].....

#### DISPOSIZIONI FINALI.....

Articolo 32 Scioglimento.....

Lo scioglimento della fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri.....

Lo scioglimento può essere deciso quando il Consiglio di Amministrazione ritenga raggiunto lo scopo della fondazione o lo ritenga non più raggiungibile.....

Dopo la decisione di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve richiedere all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della fondazione ai sensi dell'art. 27 codice civile.....

Il Consiglio di Amministrazione provvede anche a nominare uno o più liquidatori.....

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.....

Articolo 33 -acquisto della personalità giuridica e della qualifica di ente del terzo settore.....

Al fine di ottenere il riconoscimento ed al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, la fondazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.....

Articolo 34 - Clausola di rinvio.....

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.....

Articolo 35 -Norma transitoria.....

Gli organi della fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore nell'atto costitutivo, fino a che non vengano successivamente integrati in conformità con le disposizioni recate dal presente statuto.....

In originale firmato: Viarengo Guido - Floriana Renna Viarengo - Paolo Viarengo - Andrea Canalè Canova - Francesco Terrone Notaio.....

CERTIFICO IO SOTTOSCRITTO DOTTOR FRANCESCO TERRONE NOTAIO IN TORINO, ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI TORINO E PINEROLO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO DI DOCUMENTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 COMMA 1 DEL D.LGS 7 MARZO 2005 NUMERO 82 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE IN ACRONIMO "CAD") IN VIRTU' DELLA PRESENTE ATTESTAZIONE NOTARILE SOSTITUISCE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE L'ORIGINALE.

TALE COPIA E' STATA DA ME DIGITALMENTE FIRMATA ATTRAVERSO LA MIA SMART CARD NOTARILE RILASCIATA DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 COMMA 4 DEL CAD LA PRESENTE ESONERA DALLA PRODUZIONE E DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO CARTACEO ORIGINALE.

TORINO LI'

20 OTT 2022



Copia conforme all'originale munita delle prescritte firme  
Torino 26/10/2022